

# **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016**

## **Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario**

### **1. PREMESSA**

La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi dello schema di bilancio di previsione 2014-2016, soprattutto in termini differenziali rispetto alla previsione assestata 2013.

In particolare, la relazione:

- a) ha un contenuto ed esprime valutazioni tecniche;
- b) è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e/o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale;
- b) non entra nel merito delle scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi le quali costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

Il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 costituisce un importante punto di svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'Ente.

La Giunta, con delibera n. 107 del 27.09.2013, avvalendosi della facoltà concessa dal Legislatore con il D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, ha aderito alla seconda fase sperimentale del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, che comporta una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico - gestionale, le più importanti delle quali sono le seguenti:

- 1°) nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- 2°) previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- 3°) diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio ( quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta);
- 4°) nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (che saranno illustrati in seguito);
- 5°) previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- 6°) nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica

### **2. GLI EQUILIBRI DEL BILANCIO**

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione) sono:

- principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli 1 relativo alle spese correnti e del titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti;
- principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli 4 e 6 e le entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2.

Nell'allegato - 1 - , vengono rappresentati gli equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2014-2016 .

### **3. L'EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE CORRENTE**

Le entrate correnti, relative alle entrate tributarie (titolo 1), da trasferimenti correnti (titolo 2) ed extra tributarie (titolo 3) sono prevalentemente composte dalle seguenti voci di bilancio:

#### **3.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

##### **3.1.1 IUC**

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1, comma 639, all'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2014, dell'imposta Unica Municipale.

L'unicità, per quanto espressamente prevista è solo nella lettera, atteso che nella sostanza l'imposta stessa si basa su due distinti presupposti impositivi, ovvero, l'uno costituito del possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro, invece, collegato alla fruizione di servizi comunali.

Nella sostanza poi, la IUC, si articola normativamente, in due componenti:

- quella di natura patrimoniale rappresentata dall'imposta Municipale Propria (IMU),
- quella riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

##### **IMU**

L'imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D.L. n. 201/2011 a far data dal gennaio 2012 non ha ancora offerto una definizione di gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche normative (tra cui, nel 2013, il D.L. n. 54/2013, convertito nella L. n. 85/2013, il D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013 ed infine il D.L. n. 133/2013 convertito nella L. n. 5/2014).

All'esito di tale complesso, articolato e non sempre omogeneo e coerente intervento normativo risultano confermate da un lato l'esclusione dall'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni e che insistono sul proprio territorio.

In merito alla fattispecie dei terreni agricoli oltre all'esclusione generalizzata dell'acconto 2013 ed all'esclusione parziale in sede di saldo unitamente alla riduzione del coefficiente moltiplicatore da 110 a 75, il Comune di Lavagna ha comunque continuato ad essere escluso dall'imposizione tributaria ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, Direzione Fiscalità Locale, n. 9 del 16 giugno 1993.

Devono poi essere ricordate le ulteriori ipotesi di esenzione, a valere già sulla rata a saldo del 2013, successivamente confermate con la Legge di Stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013):

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. 146/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nelle FF.AA. e di Polizia nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale ed ella residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

Resta confermata l'applicazione della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, nella misura pari ad euro 200,00.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU sulle quali è calcolata la stima del gettito:

- Abitazioni principali (e relative pertinenze) classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 : **ALIQUOTA 4,5 per mille;**
- Immobili classificati nella categoria catastale "A" (ad esclusione della A/10) non locati, sfitti, a disposizione : **ALIQUOTA 10,6 per mille;**
- Aree fabbricabili : **ALIQUOTA 10,6 per mille;**
- Posti barca nel locale Porto Turistico : **ALIQUOTA 10,6 per mille;**
- Immobili classificati nella categoria catastale "A" (ad esclusione della A/10) locati o concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente : **ALIQUOTA 7,6 per mille;**
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali : **ALIQUOTA 7,6 per mille;**
- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/4, C/5 : **ALIQUOTA 7,6 per mille;**
- Immobili di categoria "D" (ad esclusione dei posti barca nel locale Porto Turistico): **ALIQUOTA 7,6 per mille.**

La previsione del gettito è stimata in Euro 6.546.539,03 di cui:

- A) recupero evasione per Euro 250.000,00 ;
- B) IMU ordinaria per Euro 6.296.539,03;

Tale previsione è stata stimata tenendo conto tra l'altro anche della minore entrata imputabile all'esenzione dei cd. "immobili merce" , ritenendo l'IMU ordinaria ,un 'entrata "in autoliquidazione" si è ritenuto di non procedere al suo inserimento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ,mentre è stato effettuato il calcolo per la quota di IMU relativa al recupero arretrati che ha tuttavia rilevato una percentuale di riscossione pari al 100%

#### **TASI**

Per quanto concerne il Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, si evidenzia che sono considerati soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualunque titolo, sulla scorta del dichiarato art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità), i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli.

Per quanto attiene alla soggettività passiva, ad integrazione di quanto innanzi argomentato, si rappresenta poi il fatto che da un lato, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre dall'altro, nell'ipotesi che in cui un'unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal possessore, entrambi sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.

In tale circostanza che rileva peraltro solo in caso di detenzione di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, l'occupante sarà chiamato a versare l'eventuale TASI in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la differenza sarà a carico del possessore.

La percentuale deve essere regolamentata dal Comune.

Si aggiunga poi, richiamandosi altresì la previsione di cui al successivo comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

Appare quindi di tutta evidenza il fatto che l'applicazione della TASI è strettamente connessa a quella dell'IMU, e questo è ancor più vero se solo si pensa all'ulteriore vincolo introdotto dal legislatore ovvero quello per cui, in ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

In merito quindi alla disciplina delle aliquote si rileva da un lato che l'aliquota base è fissata *ex lege* nella misura pari all'1 per mille, con facoltà per l'Amministrazione di ridurre la stessa sino all'azzeramento, e dall'altro che comunque, per il 2014, l'aliquota massima non potrà comunque eccedere, salva la deroga di cui sopra, il 2,5 per mille.

Per quanto concerne invece i fabbricati rurali strumentali il limite massimo è fissato nella misura di base.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di introdurre riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, mentre la restante parte è a carico del possessore.

Il comune di Lavagna, nell'anno di debutto della TASI ha determinato l'aliquota del 2,5 per mille da applicare all'abitazione principale e relative pertinenze. Sulla base dei dati Ministeriali si stima a un'entrata pari ad Euro 1.245.000,00

Sebbene un confronto del gettito TASI 2014 con il 2013 non sia possibile, poiché la tassa non esisteva, si consideri che questa previsione di entrata è destinata a coprire la minore entrata 2014 derivante dal mancato riconoscimento da parte dello Stato del fondo compensativo per l'esenzione IMU dell'abitazione principale e relative pertinenze, con riferimento al quale sono venuti meno Euro 1.215.546,49

## **TARI**

Presupposto della Tassa Rifiuti (TARI) introdotta con decorrenza 01/01/2014 dalla Legge 147/2013 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si formano di regola ed in via prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'amministrazione, nella commisurazione della tariffa, conferma la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il Comune di Lavagna nella determinazione delle tariffe Tari 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche ha applicato il metodo normalizzato di cui al Regolamento allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99.

Le tariffe sono distinte in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche e per ciascuna macro categoria la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il costo totale da coprire con le tariffe Tari 2014 è quello riportato nel Piano Finanziario per l'anno 2014 ed ammonta ad € 2.973.625,53 con una incidenza dei costi fissi pari al 55,32% ed una incidenza dei costi variabili pari al 44,68%.

Per una maggiore e dettagliata illustrazione circa le varie componenti dei costi fissi e variabili si veda la relazione allegata alla delibera di approvazione del Piano Finanziario.

La minore incidenza dei costi variabili rispetto all'anno 2013 (incidenza del 59,25%) è dovuta all'introduzione a far data dal 01/02/2014 del servizio di raccolta porta a porta che ha portato la raccolta differenziata da una percentuale del 23% ad una percentuale di oltre il 70%.

Ciò ha comportato un notevole risparmio nei costi di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati con conseguente diminuzione nel Piano Finanziario dei costi variabili di gestione dello smaltimento.

La suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata basandosi sulla produzione potenziale dei rifiuti.

In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva dei rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo a disposizione solo il dato dei rifiuti complessivi avviati allo smaltimento al 31/12/2013 pari a kg 7.714.000,00, si è deciso di calcolare la produzione potenziale delle utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente Kd deliberato per ogni categoria e ponderato dalle eventuali riduzioni/agevolazioni, per i mq complessivamente a ruolo per ciascuna categoria di utenza non domestica. Dal suddetto calcolo i costi complessivi del Piano Finanziario sono stati imputati per il 39% in capo alle utenze non domestiche e per il 61% in capo alle utenze domestiche.

Il regolamento Tari 2014, nel rispetto della Legge 147/2013 e a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, ha stabilito:

- a) le modalità applicative del tributo, anche con riferimento agli obblighi di dichiarazione e pagamento ed ai rispettivi termini;
- b) le misure delle agevolazioni previste dalla legge (obbligatorie o rimesse alla potestà regolamentare) quali quelle: per le unità detenute stagionalmente dai non residenti, dagli AIRE e dagli anziani ricoverati stabilmente presso strutture sanitarie, per le utenze poste al di fuori del perimetro di raccolta obbligatoria e per il caso di interruzione del servizio, per la raccolta con compostiera delle utenze domestiche, e per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani da parte delle utenze non domestiche, per i locali e magazzini precedentemente adibiti ad esercizio commerciale e l'esenzione per locali adibiti a ricovero attrezzi agricoli.

La previsione, iscritta tra le entrate del Bilancio 2014 è frutto delle analisi e delle elaborazioni compiute sulla banca dati esistente, dalla Ditta Engineering Tributi spa, alla quale è stato affidato il servizio di analisi e simulazione delle tariffe Tari 2014 al fine di conseguire la copertura completa dei costi rilevati dal Piano Finanziario.

Per la struttura della tassa medesima, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel Piano Finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dai contribuenti soggetti passivi della TARI, una eventuale modifica delle voci suddette non altera gli equilibri se non per l'eventuale incapienza, rilevabile in sede di gestione, del fondo svalutazione crediti stimato a preventivo.

A tal proposito, si evidenzia che è stata accantonata in tale Fondo per l'anno 2014 una percentuale pari al 15,97% del gettito presunto.

### **3.1.2 ADDIZIONALE ALL'IRPEF**

Istituita nel 1998, modificata nel 1999 e nel 2007 è un'aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, che rappresenta un'aggiunta impositiva per i contribuenti già assoggettati all'IRPEF.

L'aliquota viene stabilita annualmente dai singoli Comuni fino ad un massimo dello 0,8%.

Il Comune di Lavagna con deliberazione n.5 del 25/2/2002 l'ha istituita per l'anno 2002 con aliquota dello 0,2% confermandola fino al 2010.

Con deliberazione 39 del 24/6/2011 l'ha aumentata allo 0,4% ed ora per esigenze inderogabili di bilancio si è stati costretti a portarla all'aliquota massima dello 0,8%.

### **3.1.3 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Sulla base dei dati forniti dal Ministero, si è proceduto a stimare a zero l'assegnazione di risorse a valere sul fondo suddetto, in quanto l'Ente è stato confermato nel suo status di "incapiente" ovvero di Comune che, secondo i modelli di calcoli ministeriali, dispone di un livello di risorse proprie standard relative all'anno di riferimento superiore a quelle dell'anno precedente, e quindi "a debito"; in considerazione di ciò è stato iscritto nella spesa corrente un capitolo con iscritta la somma di euro 713.000,00 che l'ente verserà a favore del Fondo di Solidarietà Comunale nazionale (si rinvia al punto 3.5.2)

## **3.2 LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2 dell'entrata si distinguono trasferimenti dallo stato e trasferimenti da altri Enti.

### **3.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

La previsione 2014 è caratterizzata oltre da alcuni contributi "una tantum", anche da un'anticipazione per gettito TASI, il cui importo (euro 778.705,20) dovrà essere per intero restituito allo Stato e, pertanto, è stato iscritto anche ad apposito capitolo della spesa

## **3.3 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Essendo state confermate tutte le tariffe precedentemente in vigore, le entrate extratributarie sono rimaste invariate sostanzialmente invariate rispetto all'anno 2013;

L'aumento che si rileva è dovuto sostanzialmente all'inserimento in bilancio della somma posta a carico della cooperativa di solidarietà per il debito fuori bilancio collocato tra le Spese correnti;

Si rileva altresì una diminuzione del gettito dei proventi al Codice della Strada che passano da 350.000,00 a 250.000,00 euro sulla base della relazione predisposta dal Dirigente competente; Di tale somma, euro 31.250,00 finanzia gli interventi di spesa in conto capitale iscritti al titolo 2 della spesa e pertanto non concorre alla determinazione degli equilibri della situazione corrente.

### 3.4 UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Con l'approvazione del Rendiconto 2013 (deliberazione C.C. n. 20 del 24/6/2014) è risultato un avanzo di amministrazione pari ad euro 680.094,97, che è stato incrementato ad euro 746.028,57 con la delibera di riaccertamento straordinario dei residui ( GM. n.101 del 9/9/2014), e dopo aver stornato la somma di euro 1.425.817,71 relativa al Fondo pluriennale vincolato .

Di Tale avanzo è stato applicato al bilancio 2014 SOLAMENTE LA QUOTA DI EURO 70.909,09 ,RELATIVA ALL'AVANZO VINCOLATO PER LEGGE. La somma di 674.910,20 è stata accantonata per fronteggiare eventuali crediti di difficile esazione ,mentre risulta disponibile la l'importo di euro 199,28.

### 3.5 LE SPESE CORRENTI ESERCIZIO 2014

Nell'analisi delle spese correnti, più che per le entrate correnti, si rendono necessarie alcune precisazioni. Innanzitutto, la struttura del nuovo bilancio armonizzate della parte Spesa è completamente diversa dalla precedente; se nel bilancio redatto ai sensi dei TUEL D.Lgs. 267/2000 e secondo gli schemi del DPR 194/1996 le spese erano disarticolate in "TITOLI / FUNZIONI / SERVIZI / INTERVENTI, ora nel nuovo sistema contabile D.L. 118/2011 sono ripartite in MISSIONI / PROGRAMMI / TITOLI; in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio comunale.

inoltre con l'introduzione di un nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo piano dei conti economico - patrimoniale ai sensi del D.Lgs 118/2011 si è reso necessaria una riclassificazione del Piano dei Centri di Costo con, da un lato, una re-imputazione delle spese di personale, e dall'altro, una disarticolazione molto più analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e ad altri costi comuni generali (quali, in primis, i fondi di personale per le risorse accessorie, gli approvvigionamenti di cancelleria e stampati, la formazione).

Queste modifiche, resosi necessarie per adeguarsi al nuovo impianto contabile armonizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle previsioni per Missioni e Programmi dell'esercizio 2014 e conseguentemente sui differenziali rispetto alla previsione assestata dell'esercizio 2013;

A livello complessivo, la spesa corrente dell'esercizio 2014 ammonta ad =€ 16.695.015,62 , in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2013 ( euro 17.614.832,21).

Tale contrazione di spesa è significativa se si tiene conto che tale importo tiene anche conto dei seguenti fattori:

- gli stanziamenti di spesa tengono conto anche dei residui passivi di parte corrente riaccertati in virtù dei nuovi principi contabili, ancorchè finanziati in maniera autonoma rispetto al resto della spesa corrente;
- sono state stanziati al Tit.1 le seguenti somme per il riconoscimento di debiti fuori bilancio di parte corrente:
  - euro 167.517,88 debito fuori bilancio a seguito Sentenza Corte d'Appello
  - euro 512.756,84 debito fuori bilancio a seguito Sentenza Corte d'Appello
  - euro 6.934,48 debito fuori bilancio per spese legali
  - euro 6.894,52 debito fuori bilancio per prestazioni servizi
- esiste una maggiore previsione di spesa relativa al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in applicazione del nuovo principio armonizzato della competenza finanziaria potenziata, che nel 2014 sono accantonati per €. 430.450,98;

#### 3.5.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzata è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Considerato che dal 1 gennaio 2014 l'Ente partecipa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzate, nella predisposizione del Bilancio di previsione 2014-2016 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina circa l'individuazione e la determinazione quali-quantitativa del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità secondo il percorso stabilito dal COPAFF, che si può riassumere nelle seguenti fasi:

1) sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, che nel caso specifico sono state le seguenti:

- ICI -relativamente al recupero arretrati in quanto l'IMU ordinaria è versata in autoliquidazione ed incassata per cassa;
- Tributo per la raccolta dei rifiuti-sia la parte relativa al recupero arretrati sia il ruolo ordinario;
- Proventi refezione scolastica
- Proventi trasporto scolastico
- Proventi Asilo Nido
- Fitti attivi

2) è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1°), la media semplice tra incassi in c/competenza + incassi in c/ residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi ed è stato determinato per ciascuna tipologia di entrata il FCDE applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1°) una percentuale pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici delle singole poste.

3) è stato costituito il Fondo tenendo conto che per il primo anno di applicazione è possibile stanziare il 50% dell'importo previsto ,per il secondo anno il 75% mentre a partire dal terzo anno deve essere stanziato l'importo intero.

Nell'allegato 2 è riportato il Quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per gli anni 2014-2015-2016.

### **3.5.2 FONDI SPESE PER TAGLI AI TRASFERIMENTI STATALI**

L'Ente rientra tra i circa 300 Comuni italiani cosiddetti "incapienti" in termini di Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) ovvero tra gli Enti che anziché subire, come tutti i Comuni, una decurtazione dell'IMU per alimentare il Fondo a livello nazionale percepiscono poi una quota in via successiva, non percepisce nessuna entrata dal Fondo bensì subisce una ulteriore detrazione che figura in bilancio come spesa, poiché secondo i modelli di calcolo ministeriali l'Ente vanta un surplus di risorse base rispetto al gettito standard dell'IMU e della TASI.

E' stato ,pertanto inserita al Tit.1 della Spesa la somma di euro 713.810,73 quale quota di partecipazione del Comune di Lavagna al Fondo di solidarietà nazionale .Per gli anni 2015 e 2016 tale somma è stata appostata per un importo inferiore confidando in una verifica da parte del MEF sulle stime del gettito IMU e TASI ad aliquote di base;

### **3.5.3 FONDO POTENZIALI PASSIVITA' LATENTI**

In fase di primo anno di sperimentazione non si è ritenuto di accantonare alcuna parte di avanzo al Fondo potenziali passività latenti. Ci si impegna a stanziare nei bilanci eventuali Fondi qualora emergano situazioni che lo richiedano

## **4 LA GESTIONE IN CONTO CAPITALE**

I documenti allegati al Bilancio di Previsione 2014-2016 forniscono un livello di dettaglio esauriente Nel prospetto allegato – 3 - si riepilogano le spese in conto capitale inserite nel bilancio 2014,conformi a quanto previsto nel piano delle opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale.



## **5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le entrate è quello riportato nel prospetto allegato – 4 - derivante dall'attività di riaccertamento dei residui.

Non è stato utilizzato in fase di previsione il Fondo pluriennale in spesa in quanto :

- per la parte corrente si è ritenuto di movimentarlo in fase di assunzione degli impegni
- per la parte in conto capitale non è stato richiesto dal cronoprogramma delle opere pubbliche allegato al piano triennale, dove è stato previsto l'inizio e la conclusione delle singole opere nello stesso esercizio

## **6. PATTO DI STABILITA' 2014-2016**

L'obiettivo programmatico assegnato a ciascun Ente soggetto al Patto di Stabilità continua ad essere rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista, ovvero per la parte corrente, si considerano gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa mentre per la parte in conto capitale, gli incassi di entrata e i pagamenti di spesa, senza considerare il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione.

La situazione del comune di Lavagna è rappresentata dagli allegati - 5 - che seguono

## **7. LA SITUAZIONE DI CASSA**

Il comune di Lavagna da molti anni non faceva più ricorso all'anticipazione di cassa ,dalla fine del 2013 e poi anche nei primi mesi del 2014 ha ,invece dovuto ricorrere all'anticipazione del Tesoriere per fronte ai pagamenti, in quanto nel mese di novembre 2013 è stato disposto dallo Stato un prelievo “forzoso “di IMU ,pari ad oltre 2.000.000,00 (quale taglio in quanto ente incapiente),non previsto dall'ente in termini di cassa.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato redatto ai sensi del D.l.gs 118/2011 ricostituisce dal vecchio impianto D.Lgs 421/1979 delle previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, previsioni che invece nel Bilancio TUEL 267/2000 non erano più previste, l'Ente dovrebbe essere in grado di monitorare meglio i propri flussi di entrata e di spesa ( anche se gli effetti si vedranno maggiormente sui bilanci futuri in quanto il bilancio 2014 viene approvato a settembre inoltrato) .Il Comune presentava un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2014 pari ad € . 0 e in considerazione della stima degli incassi, e dei pagamenti previsti , prevede un fondo di cassa finale a € . 254.346,57.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno originate principalmente dalle eventuali modifiche del quadro prospettico del Patto di Stabilità e dei tempi dei flussi finanziari connessi alla nuova modalità di riscossione di buona parte dei tributi comunali ( che vengono versati dai cittadini direttamente allo stato il quale poi provvede a riversarli all'ente impositore).

## **8. BILANCIO PLURIENNALE**

Con il nuovo sistema armonizzato il bilancio pluriennale assume una importanza senz'altro maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio pluriennale, non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio pluriennale;

- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio pluriennale è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono del tempo per essere attuate.

Il bilancio pluriennale è stato costruito a legislazione vigente per cui dovrà essere oggetto di modifiche qualora intervengano variazioni legislative o si presentino nuove e non prevedibili esigenze.

## **9 CONCLUSIONE**

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili; si rilevano tuttavia alcune potenziali criticità che possono essere così sintetizzate:

a) sul fronte delle entrate:

a.1) incertezza del gettito IMU e TASI, considerato che l'imposta Municipale sugli immobili non ha ancora offerto una definizione di gettito stabile per le continue modifiche normative intervenute, che la TASI è al suo primo anno di applicazione e che non esiste un'omogeneità delle banche dati del Comune e del MEF sulle quali vengono simulate le stime;

a.2) incertezza sull'ammontare dei fondi compensativi "TASI" e "IMU su terreni agricoli", per l'assenza dei relativi provvedimenti ministeriali di assegnazione;

Sul fronte delle spese, incertezza sui tagli che il Ministero dell'interno potrà operare nel 2015 e 2016 quale ulteriore livello di contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale, partendo dall'assunto che il Comune sia "incapiente" come nel 2013, e sugli altri Fondi;

Sul fronte del Patto di Stabilità, preoccupa il venir meno nel 2015 e 2016 del "bonus" conseguito nel 2014 grazie all'adesione all'armonizzazione contabile, che renderà molto difficile onorare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa a meno che non si realizzino incassi straordinari, o che non intervenga nel frattempo una riforma strutturale del Patto stesso o il riconoscimento di ulteriori spazi finanziari al momento non prevedibili.